La presente deliberazione viene affissa il 19 APR. 2004

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 157 del 16 APR. 2004

Oggetto: Corte di Appello di Napoli - Appello sentenza Tribunale BN n.354/04 - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

ຊະເມົາວ L'anno duemila <del>tre</del> il giorno <u>ໂຍວໄກ'ັບໍ</u> Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provin	del mese di <u>○√</u> ciale con l'intervento	dei Signori:
1) On le Carmine NARDONE	- Presidente	ASSENTE
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	E. 4.25
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	W 4 CCC 1 PROF
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA L'ASSESSORE PROPONENTE

### LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n.354/04 Tribunale di Benevento notificata il 9.3.04 la Provincia di Benevento veniva condannata al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore;

Con determina n.159/1/2004 si procedeva alla proposizione di appello avverso la predetta sentenza:

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Benevento n.354/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 159/04

Esprime parere favorevole circa la regolarità	tecnica della proposta.
	II Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime parere favorevole circa la regolarità	contabile della proposta,
	Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Sergio Muollo)
L'A	GIUNTA
Su relazione del Presidente	

A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.159/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la Sentenza Tribunale di Benevento n.354/04 resa tra Colangelo Giovanni e la Provincia di Benevento; dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

//	
Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Gianclaudio IANNELLA)	IL PRESIDENTE  On le Carmine NARDONE
N. Registro Pubblicaz Si certifica che la presente deliberazione è stata afi giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – I	fissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15
BENEVENTO 19 APR. 2004	
ILMESSO	II. SET <b>ILISEGRETARIO/GENERALE</b> (Dott Glanclaudio !ANNE!   A)
La suestesa deliberazione è stata affissa all'A contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sens 267.	Albo Pretorio in data 19 WR 2004 e si dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs vo 18.08.2000, n.
SI ATTESTA che la presente deliberazione è div D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non	venuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – n sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
II 6 MAG. 2004 IL RESPONSABILE DELL: UFFICIO	IL SEGRETARIO GENERALE
18.08.2000, n. 267 il giorno	
	(Dott Gianciaudio IANINET ) A)
Copia per SETTORE AUVOCATURA i 2 SETTORE SETTORE SETTORE Revisori dei Conti Nucleo di Valutazione  Lovistamo o	527 prot. n. 2921 ph prot. n. 590 prot. n. 590 prot. n. prot. n. prot. n. prot. n. prot. n.

6.5.04

# PROVINCIA di BENEVENTO

## Settore Servizi ai Cittadini Servizio Affari Generali

Prot. n. 4.24.1....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA PROVINCIALE S E D E

OGGETTO:DELIBERA DI G.P. N. 157 DEL 16.04.2004 AD OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – APPELLO SENTENZA TRIBUNALE BN N.354/04 – RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera esecutiva, indicata in oggetto -

IL DIRICENTE - Dr. ssa Patrizia TARANTO -

g/h

AW FEDERILO FORGIONE
- SO (OPACA- 354
SENTENZA CIVILE N. 254

### Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Benevento -Sezione Stralcio-

Il Giudice Onorario Aggregato dott.ssa Marina Capone ha pronunciato

### SENTENZA

nella causa iscritta al n.2716/1993 R.G.A.C., passata in decisione il 6/5/2003, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

TRA: Colangelo Giovanni, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Federico Forgione, nel cui studio è elettivamente domiciliato Solopaca Corso S. Cusani n.350, come da mandati in atti

E:Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Mancini, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Risorgimento n.13, come da mandato in atti Convenuta

### CONCLUSIONI


Il procuratore delle parti all' udienza del 6/5/2003 hanno concluso per l'accoglimento ed il rigetto della domanda con vittoria di spese processuali, depositando in seguito le comparse conclusionali e le repliche nei termini di cui all' art. 190 c.p.c.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' attore con atto di citazione notificato al convenuta il 3/8/1993 la chiamava in giudizio, dinanzi a questo giudicante, assumendo di essere proprietario di un fondo rustico in Paupisi c.da Petrara di circa tre moggia locali in catasto al fol. 2 e che tale fondo confina con la strada provinciale Solopaca Paupisi di proprietà della convenuta. Assumeva che la convenuta

Attore

aveva costruito un ponticello senza poi provvedere alla manutenzione dello stesso, per cui in caso di pioggia finivano nel fondo attoreo sia l'acqua piovana che il fango ed i detriti, che lo invadevano, provenendo dal citato ponticello. L'attore aveva richiesto accertamento tecnico preventivo riguardo ai danni subiti in seguito ai lamentati fatti a suo dire illeciti, per cui domandava di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, oltre alla condanna alla refusione delle spese processuali.



Instaurato regolare contraddittorio si procedeva al deposito di documenti ed all' ulteriore corso del processo con l'espletamento di una CTU.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione versata\* in atti dalle parti emerge che l' attore è proprietario di un fondo sito nel comune di Paupisi e riportato in catasto al foglio 2 p.lle 42 – 505, che si trova i confine con la strada provinciale Paupisi –Solopaca e ad una distanza di circa 50 metri dalla stessa, come rilevato dal



CTU arch. Massimo Russo. Il fondo dell' attore interessato dagli eventi 3 dannosi dell' anno 1992, risulta coltivato a vigneto per la produzione di vino D.O.C. Aglianico di Solopaca, così come lo era anche all' epoca dei fatti di causa, come rilevato dal CTU ing. Caputo incaricato di redigere la perizia relativa all' accertamento tecnico preventivo acquisito in atti. Dagli accertamenti tecnici eseguiti in loco è emerso che gli eventi dannosi furono causati dalla cattiva manutenzione del tombino n. 11 di proprietà della convenuta amministrazione, la quale non ha effettuato in loco nessun intervento di manutenzione negli ultimi venti anni, per cui il tombino in questione non riusciva a contenere le acque meteoriche che affluivano peraltro anche dalle numerose strade comunali, tanto da causare la tracimazione delle stesse e lo scarico nel fondo dell' attore unitamente a fango e detriti, che ne danneggiavano le colture, impedendo qualsiasi tipo di coltivazione, come chiaramente rilevato dai due CTU che si sono interesati della vicenda. Infine risulta pacifico tra le parti che l'attore fu costretto a realizzare a proprie spese un canale di raccolta e reggimazione delle acque ... provenienti dalla strada e dal tombino n. 11, in modo da evitare ulteriori danni al suo fondo ed infatti a seguito della realizzazione di tale opera non si sono più verificati eventi dannosi. Il CTU arch. Rus<del>s</del>o-ha infine quantificato i danni subiti dall' attore in euro 4.188,67 tenendo conto sia delle opere predette, realizzate dall' attore, sia del mancato reddito, conseguente all' evento dannoso dell' anno 1992 e sia delle spese per il reimpianto delle viti danneggiate, a cui il giudicante aderisce ritenendo eque le voci di spesa riportate nella perzia predetta del 13/11/2001, che qui si intendono riportate. Da questi fatti il giudicante trae il convincimento che la domanda è fondata e

può essere accolta, essendo stato provato dall' attore ed accertato dai due CTU che gli eventi dannosi dell' anno 1992 furono conseguenza della mancata manutenzione del tombino n. 11 di proprietà dell' ente convenuto, che causò la tracimazione di acqua, detriti e fango, provenienti dalla strada provinciale, che finirono nel fondo dell' attore, non essendovi in loco nessun' altra opera, atta a raccogliere tali materiali. Risulta inoltre irrilevante ai fini del giudizio la circostanza che l' enorme afflusso delle acque sia stato eventualmente causato dall' afflusso di acque provenienti dalle strade comunali, che confluivano in quella provinciale, non essendo il proprietario delle predette altre strade parte in causa di questo processo. Per il principio della soccombenza le spese processuali sostenute dall' attore vanno poste a carico della convenuta, come liquidate in dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva come per legge. Sulle somme liquidate maturano gli interessi dalla domanda al saldo efettivo, trattandosi di risarcimento del danno, cagionato da fatto illecito.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Colangelo Giovanni nei confronti di Amministrazione Provinciale di Benevento ed iscritta al n. 2716/1993 R.G.A.C., rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accoglie la domanda e condanna la convenuta amministrazione al pagamento in favore dell' attore della somma di euro 4.188,67 a titolo di risarcimento del danno cagionato, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo





2) condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell' attore, che liquida in euro 3.420,00 di cui euro 220,00 per spese, euro 1.400,00 per diritti ed euro 1.800,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del 10% ed oltre CPA ed Iva, se dovuti, come per legge con attribuzione all' avv. Salvatore Federico Forgione, anticipatario

3) condanna la convenuta alla refusione in favore dell' attore delle spese sostenute per le due CTU che ammontano ad euro 1.473,14 oltre contributo Cassa ed Iva se dovuti

4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 11 febbraio 2004

Il GOA dott.ssa Marina Capone

DEPOSITATO J

THISUNALE DI BENEVELLO

005062

\*TOP GROUDA TRALIANA - IN NOME DELLA LEGGE ar flax on tutti gli afforbil gladgiati che na siano ll encireran a avecent में मिल्ला स्थान अपनास्त्र के व विभागित !! thouse at the middless of residence is the statistical n tund gir หรือเล่ม ต่อก็อ ก็กาม กูนจะที่คร ค่า ออกออกจาก Çurunda na ≢wrt legolments pichaeda.

ella ennohnce é siges sinecon al

esecutiva riascissa in data Teolegico all'ovo. Tong'our Teolegico

AVV. FRANCESCO MANCINI, nelle puolité, P.ZZA RISOEGHENTO 13 BENEVENTO.

pleur c. er otree

m @/3/06